

COPIA

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente XXXXX	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 11 in data: 27/04/2023 Reg. Pubbl. n. 81 del 05/06/2023	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 -MAGLIA DINO	P	8 -CONTI ANNAMARIA	P
2 -GUARESCHI CRISTIAN	P	9 -MAGNI GIANLUIGI	P
3 -CERETTI NAZZARENO	P	10 -STRINA SILVIA	P
4 -SCAGLIONI DONATELLA	P	11 -AZZONI GABRIELE	P
5 -GERELLI MATTEO	A		
6 -MIRCO ZAPPERI	P		
7 -LAZZARINI SARA	A		

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA DE COL NICOLETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **MAGLIA DINO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- La Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione n. 2/Drif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025;
- La Deliberazione n.2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- La Deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- La Deliberazione n. 62/2023R/RIF del 21 febbraio 2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani"

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il **comma 683**, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che*

svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

VISTI:

- il Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione dei servizi rifiuti, per l'anno 2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 20/05/2022, il quale espone per il 2023 un importo complessivo di € 59.361,00 e che si intende confermare;
- il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale. n. 15 del 29.06.2021 e ss.mm.ii;

RITENUTO di approvare il prospetto delle categorie e relative tariffe dettagliato nell'allegato al presente provvedimento, dal quale risulta la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 91% per le utenze domestiche e del 9% per le non domestiche;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

PRIMA RATA	30 giugno 2023
SECONDA RATA	30 Ottobre 2023

Con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*
- l'art. 1, comma 666 e 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- La legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascuno anno;
- il differimento del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali al 31/05/2023 con D.M.interno del 19.04.2023;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

- *«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»*

PRECISATO pertanto che le tariffe in approvazione non comprendono le agevolazioni che l'Ente potrà erogare e che l'eventuale riduzione degli importi dovuti da alcune utenze non domestiche è rimandata alla presentazione di apposita istanza sottoscritta dai soggetti interessati, anche con modalità telematica e nel rispetto dei criteri di semplificazione procedurale; solo successivamente e sulla base dei criteri indicati dal presente consesso, si provvederà a ridurre l'importo dovuto dandone evidenza negli avvisi di pagamento; l'indirizzo del Consiglio Comunale alla Giunta Comunale è quello di agevolare le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 16 "ristoranti, trattorie, ecc" e 17 "bar, caffè, pasticceria" maggiormente penalizzate dal nuovo metodo tariffario ARERA;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario f.f., ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge:

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2023, l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)", come dettagliata in allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI QUANTIFICARE** in € 59.361,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti anno 2023, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come da Piano Finanziario, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 20/05/2022;
3. **DI STABILIRE** che le predette tariffe decorreranno dal 01.01.2023;
4. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento:

PRIMA RATA	30 giugno 2023
SECONDA RATA	30 ottobre 2023

5. **DI STABILIRE** altresì che l'intero tributo dovuto per l'anno in corso potrà essere versato in un importo unico entro il 30 giugno 2023;
6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa, nei modi di legge, da tutti presenti aventi diritto,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco

F.to MAGLIA DINO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

San Martino del Lago, li 05/06/2023

La suesesa deliberazione:

(X) ai sensi dell'art. 124, comma 1°, D.Lgs. 267 18 Agosto 2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. n. 267 18 Agosto 2000)

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30/06/2023

(X) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3°, D.Lgvo 18/08/2000, N. 267.

San Martino del Lago, li 05/06/2023

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DE COL NICOLETTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

San Martino del Lago, li

**Il Segretario Comunale
Dott.Ssa De Col Nicoletta**

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO
PROVINCIA DI CREMONA

Proposta n. 11 di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Art. 49 c. 1. art 147-bis c. 1 D. Lgs. 267/2000

Area Finanziari-Tributi

- Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. Necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'ente.

Note:

Lì, 27/04/2023

IL RESPONSABILE F.F.
F.to Dott.ssa De Col Nicoletta

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

PROVINCIA DI CREMONA

Proposta n. 11 di deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

Art. 49 c. 1. art 147-bis c. 1 D. Lgs. 267/2000

Servizio Ragioneria/Finanziario

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Lì, 27/04/2023

IL RESP. SERV. FINANZIARIO F.F.

F.to Dott.ssa De Col Nicoletta

Note:

ANALISI DEI COSTI

Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

15.943,00

Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

43.418,00

TOTALE COSTI

59.361,00

Percentuale parte fissa

26,86

Percentuale parte variabile

73,14

RIPARTO DEI COSTI

3.1 Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% Corretta
	15.943,00	
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	14.508,13	91,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	1.434,87	9,00

3.2 Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

	43.418,00	
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	39.510,38	91,00
Costi variabili attribuiti alle utenze NON domestiche	3.907,62	9,00

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE SAN MARTINO DEL LAGO 2023

ATTIVITA' PRODUTTIVE		Parte Fissa		Parte Variabile	
		Kc prop.	Fissa	Kd prop.	Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	0,30	4,20	1,35
2	Campeggi, distributori carburanti	0,80	0,47	6,55	2,11
3	Stabilimenti balneari	0,50	0,30	4,50	1,45
4	Esposizioni, autosaloni	0,40	0,24	3,10	1,00
5	Alberghi con ristorante	1,15	0,68	9,00	2,90
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,50	7,00	2,26
7	Case di cura e riposo	1,00	0,59	8,19	2,64
8	Uffici, agenzie	1,13	0,67	9,30	3,00
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,58	0,34	4,78	1,54
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,51	9,12	2,94
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,63	10,00	3,23
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,72	0,42	8,50	2,74
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,61	8,52	2,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91	0,54	7,50	2,42
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	0,64	8,92	2,88
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	2,86	39,67	12,80
17	Bar, caffè, pasticceria	3,70	2,18	29,90	9,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,04	18,00	5,81
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,91	12,59	4,06
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	3,58	49,72	16,04
21	Discoteche, night club	1,34	0,79	13,45	4,34

TARIFE PER UTENZE DOMESTICHE SAN MARTINO DEL LAGO 2023

comp.n.f.	Parte Fissa		Parte Variabile	
	Ka prop.	Fissa	Kb prop.	Variabile
1	0,84	0,38	0,8	€ 100,09
2	0,98	0,44	1,8	€ 225,20
3	1,08	0,48	2	€ 250,22
4	1,16	0,52	2,6	€ 325,29
5	1,24	0,55	2,9	€ 362,82
6 e magg	1,30	0,58	3,4	€ 425,38